



decisione e sentite le conclusioni formulate dalle parti come da verbale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.

Alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi, la vicenda in esame può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini.

A seguito di una nota inviata dal Comando Legione Carabinieri Ufficio Trasmissione al Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Palermo, in data 5.12.1990 è stato effettuato un accertamento presso la postazione dei Carabinieri sita sulla vetta del Monte Pellegrino in Palermo, al fine di individuare la fonte delle interferenze verificatesi nella banda di frequenza riservata al Ministero della Difesa ed assegnata ai Carabinieri.

In base ai risultati dell'accertamento, svolto dal teste NN, si è appurato che l'interferenza era causata dall'impianto di trasmissione, sito sul Monte Pellegrino di proprietà dell'emittente che trasmetteva sulla frequenza fondamentale ZZ.

Precisamente, l'interferenza era causata dalla quarta armonica dell'emissione sulla frequenza fondamentale ZZ: a tale conclusione si è giunti attraverso delle particolari apparecchiature mobili di rilevazione (dotate, per l'occasione, di filtri notch e passa banda, stante l'elevatissima densità di emissione radioelettrica esistente sul monte Pellegrino) e secondo quei ben precisi metodi che il teste La Placa ha indicato con sufficiente chiarezza in dibattimento.

Alla stregua, di tale verifica, la direzione del Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Palermo ha conseguentemente intimato ad XX, legale rappresentante dell'emittente radiofonica WW di far cessare l'accertata turbativa alla banda di frequenza 414.800 mhz (corrispondente, per l'appunto, alla quarta armonica della frequenza in fondamentale 103.500 mhz) in dotazione ai Carabinieri (cfr., ordinanza del 7.12.1990 in atti), i quali, per tale motivo non potevano utilizzarla (così ha riferito il teste NN).

Ed in effetti, stando a quanto riferito in dibattimento dal teste OO (titolare di una ditta di lavori di manutenzione su impianti elettrici e di alta frequenza o di telecomunicazioni, nonché in tale veste collaboratore dell'emittente WW dal 1989), l'odierno imputato ha immediatamente sollecitato lo stesso OO ad intervenire sull'impianto di trasmissione della predetta emittente radiofonica per eliminare la causa dell'interferenza rappresentata da un difetto di funzionamento dell'apposito filtro destinato ad evitare eventuali altri segnali (o, comunque, a ridurre notevolmente l'intensità, come ha dichiarato il teste NN su frequenze diverse da quella fondamentale dell'emittente).

Tali essendo le modalità di svolgimento della vicenda in esame, ritiene il pretore che l'imputato debba essere assolto dal reato a lui ascritto perchè il fatto non costituisce reato. atteso che non vi sono gli elementi per una più favorevole pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto.

Al fine di ritenere integrata la condotta di cui all'art. 340 c.p. non è infatti necessario che le interferenze nelle bande di frequenza assegnate ai Carabinieri comporti una

debole interruzione dell'intero sistema organizzativo dell'attività inerente al pubblico servizio svolto dagli stessi, essendo invece sufficiente la semplice incidenza, anche di limitata entità e di breve durata purchè effettiva e non trascurabile, sui mezzi appositamente predisposti (e tali sono certamente in senso tecnico le bande di frequenza assegnate ai Carabinieri) per assicurare il normale ed ordinato svolgimento del pubblico servizio.

Piuttosto, appare meritevole di accoglimento l'altra tesi difensiva imperniata sulla configurabilità, nel caso di specie, non della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 340 c.p., bensì dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 1 e 3 della Legge 8.4.1983 n. 110, in relazione all'art. 18 co. 3° della Legge 6.8.1990 n. 223: e ciò non in base all'indubbio carattere sussidiario della disposizione contenuta nell'art. 340 c.p., carattere questo chiaramente espresso dall'inciso "fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge", ma alla stregua della norma generale di cui all'art. 9 della Legge 24.11.1981 n. 689 che, regolando le ipotesi di convergenza su uno stesso fatto di una disposizione penale e di una disposizione che preveda una sanzione amministrativa, risolve il conflitto a favore della disposizione speciale (qualunque sia la natura, penale o amministrativa).

A tale conclusione questo giudice ritiene di poter pervenire osservando che l'inciso "fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge" di cui all'art. 340 c.p.: stante l'indeterminatezza della natura del parametro normativo di riferimento e, quindi, pur potendo prima facie apparire tale da suscitare una sua interpretazione estensiva, riferibile cioè anche a disposizioni di legge amministrativa, in realtà non si presta sia dal punto di vista logico-formale che da quello funzionale a tale interpretazione;

è invece assimilabile alle c.d. clausole di riserva le quali, pur nella diversità terminologica utilizzata dal legislatore ("fuori dei casi di concorso nel reato.", "fuori dai casi indicati negli artt. ", "se il fatto non costituisce più grave reato.", e simili), operano indubbiamente nell'ambito del sistema sanzionatorio penale e non sempre

facilmente riscontrabile neanche nelle clausole di riserva presenti nelle leggi penali speciali.

Certamente fondata dal punto di vista normativo, oltre che perfettamente aderente alle particolarità del caso concreto, appare invece l'altra tesi prospettata dalla difesa dell'imputato e imperniata sull'applicabilità, nel caso in esame, del disposto di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981.

Infatti, l'art. 3 della Legge n. 110/1983 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa (da lire 2.000.000 a lire 10.000.000) nell'ipotesi in cui, attraverso un impianto di telecomunicazione, si cagionino emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo (art. 1 della medesima Legge).

Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 3° della Legge n. 223/1990, le disposizioni della Legge n. 110/1983 si estendono, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia e agli altri servizi pubblici essenziali.

Orbene, poiché le modalità di svolgimento della vicenda in esame, così come sopra ricostruita appaiono contemporaneamente integrare sia gli estremi della fattispecie sanzionatoria penale di cui all'art. 340 c.p. sia quelli della fattispecie sanzionatoria amministrativa di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 3 della Legge n. 110/1983 e 18 comma 3° della Legge n. 223/1990, è dunque necessario verificare alla luce del criterio di specialità introdotto dall'art. 9 della Legge n. 689/1991 ed operante nel caso in cui uno stesso fatto concretizzi un illecito penale ed un illecito amministrativo debba ritenersi applicabile la prima o la seconda fattispecie, con la relativa sanzione.

Ritiene il pretore che, sovrapponendo gli elementi costitutivi delle fattispecie normative in esame, si possa concludere nel senso della configurabilità di un rapporto di genere a specie tra l'art. 340 c.p. e l'art. 1 della Legge n. 110/1983 in relazione all'art. 18 comma 3° della Legge n. 223/1990, atteso che gli elementi costitutivi di quest'ultima fattispecie in assenza degli ulteriori elementi specializzanti rappresentati dalle modalità della condotta (posta in essere tramite un impianto di telecomunicazione) e dall'essenzialità del pubblico servizio permetterebbero indubbiamente di ricondurre il fatto in esame nell'ambito della più generale disposizione di cui all'art. 340 c.p.

Ne consegue pertanto che l'imputato debba essere assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato con conseguente trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'ulteriore corso in relazione alla violazione amministrativa di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 3 della Legge n. 110/1983 e 18 comma 3° della Legge n. 223/1990.

Da ultimo preme a questo giudice indicare le ragioni del mancato accoglimento della richiesta formulata in sede di conclusioni dalla pubblica accusa ed avente ad oggetto la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero al fine di valutare l'eventuale sussistenza, nella vicenda per cui è processo, degli estremi del reato di cui all'art. 195

del D.P.R. n. 156/1973, così come sostituito dall art. 30 comma 7° della Legge n. 223/1990.

Al riguardo, va brevemente osservato:

che la Corte Costituzionale, con sentenza 15-28.7.1976 n. 202, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di detto articolo, unitamente a quella degli artt. 1 e 2 della Legge 14.4.1975 n. 103, nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;

che l'art. 32 della Legge n. 223/1990 ha autorizzato i privati, che alla data di entrata in vigore della stessa legge esercitino impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale o locale, a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione di aver inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 della stessa legge entro il termine indicato nello stesso art. 32;

che tale termine, per effetto delle ben note vicende relative alla redazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, è stato da ultimo prorogato al 28.2.1994 (v. artt. 2 comma 1° e 4 comma 1° del D.L. 27.8.1993 n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 27.10.1993 n. 442);

che risulta acquisita agli atti del processo:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione, entro il 23.10.1990, da parte dell'emittente WW della richiesta di rilascio della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale, nonché delle relative schede tecniche degli impianti ai sensi dell'art. 32 comma 3° della Legge n. 223/1990;

2) provvedimento concessorio rilasciato in data 2.3.1994 dal Ministero delle Poste e delle Comunicazioni nel quale si fa esplicito riferimento, nel preambolo, alla suddetta richiesta di rilascio della concessione e, nella parte motiva, alla accertata sussistenza in sede di fase istruttoria delle condizioni richieste dalla Legge n. 223/1990 per il rilascio della concessione.

Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato che né dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi in dibattimento, né da altra produzione documentale, risultano elementi che, allo stato, possano far prospettare, sia pure in via di mera ipotesi, proli di eventuale responsabilità in capo all'odierno imputato in relazione alla fattispecie di reato di cui alla richiesta del pubblico ministero, ritiene questo giudice che alla stregua di una complessiva valutazione delle risultanze acquisite all'esito dell'istruttoria dibattimentale non siano astrattamente configurabili le condizioni minime necessarie per disporre la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

A ciò aggiungasi comunque che le valutazioni espresse da questo giudice ai limiti in cui sopra non hanno alcun effetto preclusivo, rimanendo ovviamente ferma la assoluta autonomia dell'ufficio inquirente di procedere ugualmente in ordine ai fatti astrattamente configurabili come reati sulla base di tutte le informazioni direttamente o

indirettamente acquisite dall'ufficio della pubblica accusa.

P.Q.M

il pretore, letto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

XX dal reato a lui ascritto perchè il fatto non costituisce reato.

Dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'ulteriore corso.

Palermo, 20.11.1996.

Il Pretore